



Die Gewerkschaft
des Zoll- und
Grenzwachpersonals

Le syndicat du personnel
de la douane et
des gardes-frontière

Il sindacato del personale
delle dogane e
delle guardie di confine

Regolamento sull'assistenza giuridica per i soci di Garanto, valido dal 1° febbraio 2008

In conformità con l'articolo 61 degli statuti di Garanto e l'accordo concluso il 30 gennaio 2008 tra Garanto e vpod in merito all'assegnazione del disbrigo e della gestione dei casi di assistenza giuridica professionale alla divisione Assistenza giuridica del segretariato centrale della vpod, l'assistenza giuridica per i soci di Garanto è disciplinata come segue.

1. Campo d'applicazione

- 1.1 Il sindacato Garanto – rappresentato dal segretariato centrale – garantisce assistenza giuridica ai suoi soci (attivi e pensionati), che a seguito della loro attività professionale o sindacale vengono coinvolti in controversie di natura civile, penale o amministrativa o sono costretti a intentare una causa. Questo principio si applica alla stessa stregua alle controversie con le assicurazioni sociali o nei casi in cui persone iscritte al sindacato si sentono seriamente minacciate dall'ingerenza dell'Amministrazione nella loro vita privata.
- 1.2 L'assistenza giuridica è inoltre accordata per gli incidenti della circolazione stradale occorsi sul tragitto più breve tra il domicilio e il luogo di lavoro o sul tragitto tra il domicilio e il luogo in cui si tiene un'assemblea sindacale.
- 1.3 L'assistenza giuridica è inoltre garantita al coniuge superstite e ai figli minorenni dei soci deceduti sempre che l'oggetto del contenzioso riguardi l'attività professionale o l'assicurazione del socio deceduto.
- 1.4 Nell'interesse di Garanto, l'assistenza giuridica può essere accordata anche in altri casi (ad esempio divergenze concernenti un contratto collettivo di lavoro).
- 1.5 Le prestazioni giuridiche di Garanto sono sempre sussidiarie alle prestazioni che possono essere fornite da altri istituti di protezione giuridica (assicurazione privata, assistenza giuridica gratuita, assistenza giuridica del datore di lavoro).

2. Condizioni

L'assistenza giuridica è in qualsiasi caso subordinata all'adempimento degli obblighi statutari del richiedente nei confronti del sindacato e della sezione.

3. Rifiuto dell'assistenza giuridica

L'assistenza giuridica non viene accordata nei casi seguenti.

- 3.1 Per le controversie di natura privata.
- 3.2 Per le controversie di natura personale, non attinenti al servizio, tra soci del sindacato.
- 3.3 Per le controversie di natura penale, disciplinare o civile derivanti da reati contro il patrimonio (art. 137segg. CP).
- 3.4. Nel caso di un reato intenzionale non direttamente legato allo svolgimento del servizio.
- 3.5 Per le controversie nelle quali il socio è implicato prima di aderire al sindacato.
- 3.6 Nei casi in cui un socio ha intentato una causa senza l'autorizzazione del segretariato centrale.
- 3.7 Per le controversie concernenti un'attività svolta a titolo indipendente.
- 3.8 Nel caso in cui le possibilità di vincere la causa sono praticamente nulle.
- 3.9 Nel caso in cui il socio ha violato intenzionalmente o per negligenza il suo dovere di collaborazione.

Il segretariato centrale decide circa le eccezioni d'intesa con il comitato centrale.

L'assistenza giuridica accordata ai soci che pagano la tassa sociale per pensionati si limita alle controversie concernenti le assicurazioni sociali e l'attività sindacale.

4. Assunzione dei costi

- 4.1 La cassa centrale di Garanto assume in parte o per intero i costi dell'assistenza giuridica, incluse le spese giudiziarie e procedurali, a seconda della responsabilità del socio.
- 4.2 Trattandosi di un'infrazione alle norme della circolazione stradale, il segretariato può proporre al socio di assumere il pagamento della multa invece di concedere l'assistenza giuridica. In tal caso viene applicata una franchigia di CHF 500.
- 4.3 Il tetto di costo per caso dipende dal numero di anni di adesione
 - fr. 1'500.- per caso nel primo e nel secondo anno di adesione
 - fr. 3'000.- al massimo per caso nel terzo e nel quarto anno di adesione
 - fr. 10'000.- per caso a partire dal quinto anno di adesione

In merito alle eccezioni decide il segretariato centrale previa intesa con il comitato centrale.

- 4.4 Se il socio esce dal sindacato nei due anni che seguono la conclusione di un caso di assistenza giuridica, senza lasciare allo stesso tempo il campo di reclutamento di Garanto, egli è tenuto a rimborsare le spese assunte da Garanto. Se si dimette in corso di procedura, il suo diritto all'assistenza giuridica si estingue e il socio deve assumere i costi accumulatisi fino a quel momento.

5. Competenze del segretariato centrale

- 5.1 La decisione sulla concessione dell'assistenza giuridica compete al segretariato centrale che può esigere tutte le informazioni necessarie a tal fine.
- 5.2 In caso di dubbio, può chiedere il parere del comitato della sezione cui appartiene il socio e/o del comitato centrale.

6. Scelta dell'avvocato o dei periti

La scelta dell'avvocato o dei periti si limita all'elenco aggiornato di avvocati della vpod. In linea di massima, il mandato può essere conferito ad altri avvocati solo se applicano le stesse tariffe e il regolamento di Garanto. Se l'onorario è superiore, la differenza è a carico del socio.

7. Trattamento delle richieste

- 7.1 Le richieste di assistenza giuridica devono essere indirizzate al segretariato centrale di Garanto. Esse devono contenere un'esposizione dettagliata dei fatti come pure tutti i documenti necessari alla valutazione del caso.
- 7.2 Il segretariato centrale decide se può soddisfare la domanda e se assumerà i costi per intero o solo in parte. Può rifiutare di entrare nel merito se la richiesta è pervenuta troppo tardi e il tempo a disposizione per inoltrare un ricorso non permette una preparazione adeguata.
- 7.3 Se il segretariato centrale decide di non entrare nel merito della domanda, comunica la sua decisione per iscritto al richiedente, precisandone i motivi. Il socio può impugnare la decisione negativa davanti al comitato centrale di Garanto nel termine di 30 giorni. Il segretariato centrale indica i rimedi giuridici (cfr. cifra 8).
- 7.4 Se la domanda di assistenza giuridica può essere soddisfatta e bisogna ricorrere a un avvocato, il segretariato centrale di Garanto trasmette il caso e la rispettiva documentazione alla divisione competente del segretariato centrale della vpod di Zurigo per il disbrigo con l'apposito modulo.

8. Vie di ricorso

Se il socio impugna una decisione negativa del segretariato centrale davanti al comitato centrale, si applica la procedura seguente.

- a) Il/la presidente centrale invia immediatamente una copia del ricorso a tutti i membri del comitato centrale come pure al segretariato centrale che, se del caso, invia ulteriori documenti ai membri del comitato centrale.
- b) I pareri e il voto dei membri del comitato vengono di norma espressi per corrispondenza.
- c) In questo caso, la decisione può essere presa solo all'unanimità. In presenza di divergenze o di altre ragioni apparentemente importanti, il/la presidente centrale convoca una seduta del comitato, alla quale può invitare anche il ricorrente e il segretario centrale per sentire il loro parere.
- d) La decisione viene comunicata per iscritto al ricorrente e al segretariato centrale nei termini più brevi. Questa decisione ha carattere definitivo.

9. Contatti con l'avvocato o con i periti

Il mandato a un avvocato o a un perito può essere conferito solo dalla divisione Assistenza giuridica del segretariato centrale della vpod. In caso di inosservanza di questa disposizione, la vpod può rifiutare di fornire i suoi servizi nel caso specifico. Il socio deve sciogliere l'avvocato o l'esperto dal segreto professionale nella misura in cui ciò è necessario ai fini del trattamento e dell'esame del caso. La divisione Assistenza giuridica della vpod decide – di solito previa intesa con il segretariato centrale di Garanto – se la causa dev'essere portata davanti a un'istanza superiore e decide circa un eventuale compromesso giuridico dal quale sorgono dei costi. Essa può vincolare la sua approvazione a una partecipazione ai costi.

10. Doveri del socio e degli avvocati di fiducia

- 10.1 Gli avvocati di fiducia hanno il dovere di informare la divisione Assistenza giuridica del segretariato centrale della vpod sull'andamento della causa, in particolare devono inviarle una copia di tutti i documenti.
- 10.2 Il socio si impegna a sottoporsi a tutti gli esami e ai test richiesti dall'avvocato o dai periti.
- 10.3 Le spese rimborsate al socio spettano di diritto alla cassa centrale di Garanto fino a copertura delle spese di assistenza giuridica sopportate. Se una procedura giudiziaria si conclude a vantaggio del socio in termini finanziari, si può esigere che egli partecipi alle spese che ne conseguono. Lo stesso dicasi per i casi di assistenza giuridica che si concludono positivamente a fronte di spese particolarmente elevate e nei quali si può ragionevolmente chiedere al socio di assumere una parte dei costi.

11. Revoca dell'assistenza giuridica

Il segretariato centrale di Garanto, rispettivamente la divisione Assistenza giuridica del segretariato centrale della vpod, possono revocare l'assistenza giuridica al socio che ha fornito intenzionalmente o per negligenza informazioni inesatte o inveritiere o che non rispetta le disposizioni del presente ordinamento.

Per il comitato centrale di Garanto

Il presidente centrale
Sarah Wyss

Per il segretariato centrale di Garanto

la segretaria centrale
Heidi Rebsamen

Berna, 1° gennaio 2022

Modifiche con effetto dal 1.9.2019 art. 4.2 Assunzione dei costi, approvate durante la seduta del cc del 30 agosto 2019

Modifiche con effetto dal 1.1.2022 tenuto conto della modifica seguente: 4.3 Tetto di costo; modifica approvata durante la seduta del cc del 25 novembre 2021